



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

**PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

## COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025

**Testo licenziato con modifiche dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

**PROGETTO DI LEGGE N. 300**  
d'iniziativa della Giunta regionale

licenziato il **27.11.2024** nella seduta n. **160**  
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 42	36	6	
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatore in Aula: il consigliere Luciano SANDONÀ  
Correlatore in Aula: la consigliera Vanessa CAMANI

**PROGETTO DI LEGGE n. 301: “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025”.**

**PROGETTO DI LEGGE n. 300: “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025”.**

**PROGETTO DI LEGGE n. 302 “BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027”.**

***Relazione unificata***

*Relatore: il consigliere Luciano SANDONÀ*

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri,  
il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrano:*

- il disegno di legge di stabilità regionale;*
- il disegno di legge di bilancio;*
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.*

*Precisa poi che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).*

**Progetto di legge n. 301 “Legge di stabilità regionale 2025”**

*Esso è adottato, ai sensi del punto 7 del richiamato Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'annuale approvazione della legge di bilancio.*

*Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio.*

*Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.*

*Per l'esercizio 2025 il testo - deliberato dalla Giunta regionale lo scorso 13 agosto (disegno di legge n. 19) - contempla due articoli (oltre a quello sull'entrata in vigore): il primo, come di consueto, autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato A del pdl (adeguato in esito all'approvazione in data 27/11/2024, da parte della Prima Commissione, di alcuni emendamenti al testo iniziale depositati dalla Giunta regionale); l'Allegato B, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2025-2027 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.*

*L'articolo 2, modificato dalla Prima Commissione in esito all'approvazione di un emendamento della Giunta regionale che ne ha sostituito la versione iniziale, ridetermina dal 2025 l'aliquota IRAP maggiorandola (comma 1):*

- dello 0,65% (lettera a) per i soggetti esercenti attività commerciali nei settori individuati dalle sottocategorie della classificazione ATECO 2007 individuate nell'allegato C;

- dello 0,18% (lettera b) per i soggetti esercenti attività commerciali diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) e da quelli che continuano ad applicare la maggiorazione massima dello 0,92% in base all'articolo 2, della legge regionale n. 30/2022 (Legge di stabilità regionale 2023).

Il comma 2 dispone che per gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco, continua ad applicarsi la maggiorazione dello 0,92%, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 38/2019 sulla prevenzione cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico.

Il comma 3 precisa che la maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti per i quali sono previste aliquote agevolate, ovvero le nuove imprese giovanili e femminili, le cooperative sociali, e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che si trasformano in Aziende pubbliche di servizi alla persona, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b-c-d-e della legge regionale n. 1/2009 (Legge finanziaria regionale 2009).

Il comma 4 integra l'art. 2 della citata l.r. 30/2022 prevedendo che l'aumento di aliquota ivi disposto (+0,92%) si applica a banche, assicurazioni, altri enti e società finanziari, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati dagli stessi soggetti.

Il comma 5 infine quantifica le maggiori entrate nette derivanti dalla presente norma in euro 79,8 milioni per l'esercizio 2025, in 82,1 milioni per l'esercizio 2026 ed in 84,6 milioni per l'esercizio 2027.

### **Progetto di legge n. 300 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025”**

Il testo iniziale del provvedimento, deliberato dalla Giunta regionale (disegno di legge n. 20 del 13/8/2023), contempla nove articoli - oltre a quello relativo all'entrata in vigore - finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2025-2027.

Tramite l'articolo 1 si inserisce nel testo del Collegato alla legge di stabilità regionale 2020 (l.r. 44/2019) un articolo 2 bis che prevede il concorso della Regione al finanziamento di spese connesse alla legacy delle opere olimpiche.

Si tratta sia di spese in conto capitale - per euro 500.000 in ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 - finalizzate a dotare gli impianti sportivi siti nel Comune di Cortina d'Ampezzo delle attrezzature necessarie al loro funzionamento e all'utilizzo da parte degli atleti durante i Giochi Olimpici 2026 e negli anni successivi alla loro conclusione; sia di spese correnti, pure per euro 500.000 in ogni esercizio del triennio, finalizzate a coprire le ordinarie spese di gestione connesse all'utilizzo degli impianti siti nel Comune ampezzano.

Le risorse vengono allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”.

L'articolo 2 prevede l'organizzazione da parte della Giunta regionale di una serie di attività a rilevanza internazionale (promozione di eventi organizzati in Veneto; partecipazione ad attività, incontri, eventi ed iniziative internazionali) al

*fine di rafforzare il ruolo e la conoscenza del Veneto all'estero e di favorire la collaborazione con altre realtà economico territoriali, in attuazione dell'art. 18, comma 2 dello Statuto del Veneto e in conformità alla normativa statale in materia di politica estera.*

*Per tali attività si prevedono oneri correnti per euro 70.000 nell'esercizio 2025 (Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo").*

*L'articolo 3 prevede l'assegnazione di contributi per l'avvio delle attività della Conferenza dei Sindaci del Polesine Superiore, al fine ultimo dello sviluppo economico, sociale, turistico e culturale del territorio dei comuni di Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Calto e Salara, costituenti l'area in questione.*

*Alcuni commi, inoltre, contengono disposizioni di coordinamento normativo con le altre leggi regionali istitutive delle conferenze dei sindaci.*

*Le relative spese correnti sono quantificate in euro 50.000 per il 2025 e 100.000 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 (Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali").*

*L'articolo 4 autorizza la Giunta regionale ad organizzare il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, evento annuale, che la Regione del Veneto ospiterà nel corso del 2025, essendo stata selezionata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a seguito della presentazione della propria candidatura, disposta con D.G.R. n. 1 del 9 gennaio 2024.*

*Gli oneri correnti a carico del bilancio regionale previsti per l'organizzazione dell'evento (nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale") ammontano ad euro 600.000 per l'esercizio 2025.*

*L'articolo 5 propone di modificare la legge regionale 39/2017, in materia di edilizia residenziale pubblica, abrogando dall'articolo 37 la previsione del versamento alla Regione di una quota delle somme riscosse da comuni e Ater per i canoni di locazione degli alloggi di proprietà commisurata al valore locativo dei medesimi (0,40 % annuo del valore locativo).*

*Tale abrogazione comporta minori entrate per il bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio 2025, quantificate in euro 4.900.000 annui.*

*L'articolo 6, essendo stata completata la riorganizzazione delle funzioni in materia di difesa del suolo avviata con DGR n. 169/2019, conferisce alle sette province venete le funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo, inserendo nel testo della l.r. 11/2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) un nuovo articolo 84 bis e modificando anche gli articoli 83 (Canoni) e 84 (Funzioni della Regione) della medesima.*

*L'articolo in questione modifica, altresì, l'articolo 1 della legge regionale n. 30/2016 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) e l'articolo 3 della Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (n. 2/2006).*

*Viene stabilito, infine, che la Giunta regionale disciplini il regime transitorio e individui la data a partire dalla quale le province indicate inizino ad esercitare le funzioni conferite; per i procedimenti in corso a tale data continua a trovare applicazione la normativa previgente.*

*Gli oneri correnti derivanti dall'applicazione di tale articolo sono quantificati in euro 2.000.000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 ed imputati alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del Suolo".*

*L'articolo 7, modificato dalla Prima Commissione recependo un emendamento della Giunta regionale depositato in data 26 novembre 2024, prevede il concorso della Giunta regionale allo sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto, attraverso il finanziamento della società Veneto Strade S.p.A. con complessivi euro 105.000.000 (55.000.000 per l'esercizio 2025 e 50.000.000 per l'esercizio 2026), per progettare e realizzare due rilevanti interventi lungo la rete viaria regionale gestita dalla medesima:*

*a) l'adeguamento della S.R. 308 "Nuova Strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19;*

*b) la realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la S.R. 43 var e la zona di Jesolo lido est – opere di II e III stralcio, e la viabilità connessa.*

*Gli interventi, atti a risolvere alcune pesanti criticità di circolazione, sono riferibili alle azioni del DEFR 2025-2027 - Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali" e, a livello di programmazione, all'azione S4 "Monitorare, efficientare e completare la rete stradale" del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2030, approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 75 del 14 luglio 2020.*

*L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale concorra, per euro 200.000 in ogni esercizio del triennio, alle spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi per assicurare lo svolgimento di attività richiedenti il ricorso a competenze esterne all'Amministrazione, tra cui, in particolare, la predisposizione e l'aggiornamento del prezziario dei lavori pubblici di interesse regionale.*

*Tale ricorso è motivato, in particolare, dal fatto che, oltre alle finalità istitutive, di cui all'articolo 55 della l.r. 27/2003, all'Osservatorio l'articolo 56 ha assegnato diversi compiti, tra cui, in particolare, la redazione della relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici e l'aggiornamento del prezziario regionale, che, vista la loro complessità, non sono a tutt'oggi risultati eseguibili con personale interno all'Amministrazione; si rende di conseguenza necessario prevedere un apposito finanziamento regionale (allocandolo nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica ed Assetto del territorio"), alla luce del fatto che la linea di spesa a finanziamento statale è sprovvista di risorse e l'ultimo trasferimento risale al 2012.*

*L'articolo 9 autorizza la Giunta regionale ad attribuire un contributo straordinario di euro 2.000.000 (di cui 1.000.000 nell'esercizio 2026 ed altrettanti nel 2027, allocati nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"), al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, riconosciuto*

*teatro nazionale con decreto dirigenziale del Ministero della Cultura n. 230/2022, per assicurare una programmazione di attività teatrali di prestigio nazionale e internazionale, nonchè promuovere la filiera culturale veneta.*

*L'articolo 10 – come pure gli otto articoli successivi - è stato aggiunto al testo iniziale dalla Prima Commissione, recependo un emendamento della Giunta regionale depositato in data 26 novembre 2024, assieme ad ulteriori nove.*

*Detto che le Regioni Veneto e Lombardia, la Provincia autonoma di Trento, ed il C.O.N.I. sostengono la candidatura ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2028, formalizzata al CIO, tali enti devono garantire congiuntamente la copertura di un eventuale deficit nel budget olimpico del Comitato Organizzatore Olimpico. L'ammontare totale del budget è stimato in circa 66 milioni di euro ed il primo comma dell'articolo provvede ad accantonare 1.650.000 euro annui per 4 anni - dal 2025 al 2028 – per un importo complessivo pari a 6,6 milioni di euro.*

*Detto inoltre che la sostenibilità del suddetto budget è garantita anche da contributi dello Stato, delle due Regioni e della Provincia di Trento per circa 40 milioni di euro, si è appreso che lo Stato intende finanziarne la parte prevalente.*

*Il contributo della Regione a favore del Comitato Organizzatore dei Giochi è stimato nella misura massima di 7,5 milioni di euro (0,5 milioni nel 2025, 2 milioni sia per il 2026 che per il 2027 e fino a 3 milioni per il 2028), pari dunque ad un terzo della quota complessiva a carico dei tre enti, stimata in 22,5 milioni; essa potrebbe comunque subire, in prospettiva, decrementi nel caso di maggiori contribuzioni da parte dello Stato o del Comitato Olimpico Internazionale.*

*L'articolo 11 dispone la partecipazione della Regione del Veneto in qualità di socio fondatore al costituendo soggetto giuridico che assumerà le funzioni di referente per il Sito Unesco “Città di Vicenza e ville del Palladio nel Veneto”, al fine di perseguire gli obiettivi che saranno individuati dallo Statuto e di concorrere alla conservazione e alla valorizzazione del Sito stesso, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale, che rappresenta una componente fondamentale e identitaria del patrimonio storico, artistico e culturale del Veneto.*

*La partecipazione della Regione viene stabilita in subordine alla condizione che lo Statuto che sarà adottato dal soggetto preveda l'esercizio dei diritti di socio fondatore e la nomina dei rappresentanti regionali in seno agli organi dell'ente da parte del Presidente della Giunta regionale o suo delegato.*

*Si autorizza quindi la Giunta regionale a contribuire alla quota patrimoniale e alle spese di gestione dell'ente, quantificando lo stanziamento nella somma complessiva di euro 50.000, con riferimento all'esercizio 2025 (Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”).*

*Mediante l'articolo 12 si intende concorrere alla realizzazione del Museo del Duomo di Castelfranco Veneto - che consentirà una migliore fruizione del patrimonio di arte sacra cittadino - e di un annesso Auditorium, funzionale alle attività di formazione e divulgazione delle discipline musicali del Conservatorio A. Steffani.*

*Viene dunque riconosciuto un contributo straordinario di euro 500.000 nel 2025 al Comune di Castelfranco Veneto, finalizzato a ristrutturare il complesso dell'ex*

cinema Pio X (Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”).

Articolo 13: il Veneto, regione con una forte tradizione agricola e una rilevante vocazione al settore primario e della pesca, sta affrontando diverse emergenze che mettono a rischio la sostenibilità e la competitività di queste attività. Ci si riferisce, in particolare, a: le crisi fitosanitarie; la gestione delle specie alloctone; le modifiche alle politiche commerciali internazionali; gli impatti sul settore ittico derivanti dai fenomeni di anossia delle acque; il cambiamento climatico.

Tali emergenze, se non affrontate con adeguate politiche di gestione, potrebbero compromettere la sicurezza alimentare, l'equilibrio degli ecosistemi e l'economia regionale.

L'articolo in questione propone dunque di modificare la legge regionale n. 37 del 2014 “Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario” inserendovi l'articolo 7 bis (Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario) che prevede un supporto tecnico scientifico, realizzabile costituendo presso l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura un Tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto il cui scopo sia quello di individuare le migliori strategie da porre in essere per far fronte ai danni derivanti dalla diffusione di malattie emergenti e riemergenti.

Inoltre l'articolo prevede un ruolo per il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura - “Tavolo verde”, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 32/1999, che esamina le risultanze del Tavolo tecnico scientifico e apporta il proprio contributo istruttorio in merito alle valutazioni sulle possibili azioni da intraprendere per definire le strategie programmatiche regionali alla cui attuazione, ferme restando le competenze delle strutture regionali, può concorrere la citata Agenzia.

Gli oneri sono quantificati in 1 milione di euro per ogni esercizio del triennio 2025-27 (Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”).

L'articolo 14 intende sostenere e promuovere iniziative, programmi di ricerca e progetti di elevata innovazione scientifica e di sviluppo di piattaforme tecnologiche all'avanguardia, al fine di concorrere allo sviluppo di strategie terapeutiche in ambito sanitario e al miglioramento della qualità dei percorsi diagnostici anche in riferimento a terapie che richiedono l'utilizzo di conoscenze e tecnologie avanzate e l'apporto di competenze multidisciplinari di carattere trasversale.

Gli oneri ammontano ad euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025 (Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”).

L'articolo 15 prevede un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro nell'esercizio 2025 (Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”), per opere di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica ubicati sul territorio regionale alla vigente normativa europea in materia di igiene degli alimenti, in relazione ai requisiti degli stabilimenti riconosciuti per eseguire le attività di macellazione degli ungulati domestici e selvatici e di lavorazione delle carni di selvaggina selvatica abbattuta. Tali adeguamenti sono inoltre funzionali alla prevenzione

delle epidemie di malattie infettive degli animali attraverso l'adozione di misure di biosicurezza.

Mediante l'articolo 16 si intende concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto, ovvero alla realizzazione di nuovi impianti. A tal fine la Giunta regionale viene autorizzata a riconoscere ai comuni interessati da tali interventi, sulla base della ricognizione ed individuazione degli impianti prioritari effettuata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, un contributo straordinario di 6 milioni di euro per ciascuno esercizio del triennio 2025-27 (Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero")

L'articolo 17 inserisce nella l.r. 11/2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 112/1998) l'articolo 85 bis "Funzioni attribuite ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda in materia di demanio lacuale esercitate in forma associata e disposizioni per la determinazione dei canoni lacuali".

Si mira infatti a favorire la formazione di accordi tra tali Comuni della sponda veneta per la gestione in forma associata delle funzioni ad essi attribuite in materia di demanio lacuale, prevedendo che i canoni riscossi dai Comuni associati restino introitati per intero e destinati all'esercizio delle funzioni attribuite, oltre che all'attuazione degli interventi da essi programmati e successivamente approvati dalla Giunta regionale.

Potrà essere, in tal modo, garantito l'efficace ed efficiente esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni rivieraschi, decentrando sul territorio le risorse, consentendone l'immediata disponibilità e realizzando rapidamente gli interventi necessari alla manutenzione dei beni demaniali e alla valorizzazione dell'ambito lacuale di competenza.

Le ripercussioni del presente articolo sul bilancio regionale sono in termini di minori entrate, quantificate in euro 800.000 per ciascun esercizio del triennio 2025-27, cui si fa fronte con un apposito accantonamento nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi".

L'articolo 18, infine, intendendo assicurare continuità alle indennità delle aziende agricole di montagna nel passaggio tra la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e la programmazione 2023-2027, prevede che la Giunta regionale venga autorizzata ad attivare per la campagna 2025 uno specifico aiuto complementare, nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuto di stato.

Il contributo in conto capitale che verrà concesso alle suddette aziende ammonta ad 1 milione di euro nell'esercizio 2025 (Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca").



## **Progetto di legge n. 302 “Bilancio di previsione 2025-2027”**

*Tale provvedimento, di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell’entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.*

*Tra questi, l’Allegato 1 “Nota integrativa” (abbr. Nota) consente di comprenderne appieno la portata.*

*La Nota – alla quale si rinvia per gli approfondimenti ritenuti necessari - attesta che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2025-2027 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel Documento di Economia e Finanza Regionale, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.*

*Per le spese previste dal pdl 302 (che ricomprendono quelle scaturenti dai pdl 300 e 301) risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del medesimo, calcolato ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs.118/2011.*

*Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, escludendo quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.*

*Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie, l’Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l’indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.*

*Sul fronte della spesa autonoma, un’apposita tabella della Nota consente di verificare, per ogni esercizio del triennio 2025-2027 e con riferimento a ciascuna Missione del bilancio di previsione, le leggi regionali di spesa che vengono rifinanziate.*

*All’infrastruttura “Superstrada Pedemontana Veneta” (SPV), la Nota dedica un’apposita sezione (alla quale parimenti si rimanda per gli approfondimenti), nella quale vengono illustrati i criteri utilizzati per formulare le previsioni di entrata sul capitolo 101121 (“Entrata derivante dalla applicazione di pedaggi relativi alla SPV- capitolo rilevante ai fini IVA - D.G.R. 29/05/2017, n. 780”) e quelle di spesa sul capitolo 103532 (“Canone da corrispondere al concessionario per la messa a disposizione e gestione della SPV – acquisto di beni e servizi – capitolo rilevante ai fini IVA - D.G.R. 29/05/2017, n. 780”) per ogni annualità del triennio.*

*Le tabelle contenute in questa sezione mettono in evidenza uno squilibrio tra l’ammontare complessivo dell’entrata relativa ai pedaggi e l’ammontare complessivo della spesa relativa al canone, che viene coperto utilizzando quota parte delle entrate regionali a libera destinazione.*

*Nel precisare che la prima parte delle considerazioni che seguono concerne il testo iniziale del pdl 302 (nella seconda si metteranno in evidenza le modifiche apportate*

*in esito all'approvazione, in Prima Commissione, di alcuni emendamenti depositati dalla Giunta regionale in data 26/11/2024) quanto agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:*

- *Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): in fase di previsione - secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria - per i crediti di dubbia e difficile esazione dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "parte corrente" e "parte capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare alla Nota, oltre che all'Allegato n. 12 del pdl, per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 264,4 milioni nel 2025, a 204,5 milioni nel 2026 e a 184,3 milioni nel 2027 (pressochè interamente di parte corrente).*
- *Fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato principio contabile, in relazione ai contenziosi in corso dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, vanno accantonate in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.  
Gli stanziamenti previsti a bilancio 2025-2027 ammontano ad euro 500.000 per il Fondo di parte corrente e ad euro 800.000 per il Fondo di parte capitale, per entrambi in ciascun esercizio del triennio 2025-2027.*
- *Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – ai sensi dell'art. 5 l.r. 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 5,7 milioni nel 2025 e in ciascuno degli esercizi successivi. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario.*
- *Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: ammonta a 5,5 milioni in ogni esercizio del biennio 2025-2026.*

*Con il bilancio di previsione 2025-2027 viene inoltre autorizzata (tramite l'articolo 3 del pdl) la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 93,1 milioni di euro; a seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2023 (l.r. 6/8/2024, n. 19) lo stock del DANC al 31/12/2015 viene dunque ridotto di ulteriori 2 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2024-2026 (art. 3 l.r. 32/2023), in ottemperanza a quanto dispone l'art. 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001 .*

*Il DANC può essere ricompreso tra le c.d. partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, si trovano le partite di giro (2,72 miliardi) e il Fondo*

*pluriennale vincolato di entrata (75,23 milioni) - che ammontano a complessivi 3,05 miliardi.*

*Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 18,45 miliardi, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2025 sono i seguenti:*

- *risorse per la politica regionale: 1,56 miliardi;*
- *risorse per il fondo sanitario regionale: 10,55 miliardi;*
- *assegnazioni statali e comunitarie: 1,99 miliardi;*
- *restituzione anticipi decreto-legge n. 35/2013: 1,20 miliardi;*
- *nuovi investimenti finanziati ricorrendo all'indebitamento: 120 milioni, di cui 117 milioni autorizzati dall'articolo 4 del progetto di legge e 3 milioni dall'articolo 5.*

*Nello specifico verranno finanziate ricorrendo all'indebitamento:*

- *misure di sostegno per la salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica per 3 milioni (L.R. 39/2020, art. 25);*
- *tutela e difesa delle coste venete per 3 milioni (L.R. n. 11/2001, art. 84, c. 2, lett. D);*
- *misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico per 10 milioni (L.R. 7/2016, art. 29);*
- *sistemazione idraulico-forestale per 6 milioni (L.R. n. 37/2014);*
- *contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati per 5,5 milioni (L.R. n. 1/2009, art. 20, c. 2);*
- *realizzazione di un fabbricato da destinare ad archivio generale regionale, per 10 milioni (L.R. n. 6/1980, artt. 25 e 26);*
- *sviluppo del sistema informativo regionale per 5 milioni (L.R. n. 6/1980, art. 29);*
- *costruzione ed acquisto di beni immobili ai fini istituzionali per 6,5 milioni (L.R. n. 6/1980, artt. 25 e 26);*
- *lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali per 1,5 milioni (L.R. n. 6/1980, art. 29);*
- *impiantistica sportiva per 10 milioni (L.R. n. 8/2015, artt. 11 e 17);*
- *contributo straordinario per la realizzazione del Velodromo in Comune di Spresiano per 3 milioni (L.R. n. 30/2023, art. 19);*
- *intervento riguardante l'implementazione del numero unico di emergenza europeo per 6,5 milioni (L.R. n. 30/2023, art. 21);*
- *adeguamento della S.R. 308 "Nuova strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19, per 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026;*
- *realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra S.R. 43 Variante e la zona di Jesolo Lido Est – Opere II e III stralcio, per 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.*

*L'aggregato di risorse finalizzate alla politica regionale (1,56 miliardi) consiste in quelle effettivamente disponibili per la manovra di bilancio; queste sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1,2 miliardi), tra le principali delle quali - disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2025 - si citano:*

- *tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: 585 milioni;*
- *tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 350 milioni;*
- *addizionale regionale all'accisa sul gas naturale – attività ordinaria: 50 milioni;*
- *IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 88,6 milioni;*
- *IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;*
- *IRAP da attività di controllo: 45 milioni;*
- *addizionale IRPEF da attività di controllo: 15 milioni;*
- *quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.*

*I “temi” più rilevanti del progetto di bilancio 2025-27 sono i seguenti:*

- *32 milioni per ciascun anno del triennio a favore delle scuole paritarie venete;*
- *12,4 milioni per le borse di studio universitarie (di cui 6 mln dal FSE+);*
- *10 milioni a favore degli ESU;*
- *3 milioni per il buono scuola (legge regionale n. 1/2001);*
- *78 milioni stanziati nel triennio a favore del sistema della formazione professionale;*
- *21 milioni complessivi nel triennio destinati alle opere di prevenzione e alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;*
- *25,7 milioni complessivi nel triennio per interventi a favore dei Comuni, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza stradale;*
- *7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio a favore di persone con problemi psichiatrici;*
- *1,25 milioni quale contributo straordinario a favore del Teatro Stabile del Veneto «Goldoni»;*
- *circa 20 milioni annui destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali;*
- *garantiti oltre 15,6 milioni nel 2025, quasi 17 milioni nel 2026 e oltre 20 milioni nel 2027 per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia;*
- *oltre 4,8 milioni per ciascun esercizio del triennio per il finanziamento dei livelli aggiuntivi di assistenza (Extra-LEA), finalizzati ad esempio all'attivazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'ULSS n. 2 Marca Trevigiana e ad azioni per i soggetti affetti da sindrome di Sjogren;*
- *13,5 milioni per ciascun esercizio del triennio finalizzati a danni da vaccinazioni/trasfusioni;*
- *18,9 milioni nel 2025 ed oltre 19 milioni per il 2026 e 2027 finalizzati al finanziamento delle funzioni delegate alle Province;*
- *2 milioni per ciascun anno del triennio daranno copertura alle future leggi regionali d'iniziativa consiliare.*

*Sul fronte della programmazione comunitaria, la conclusione della precedente programmazione 2014-2020, relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale è garantita dalla quota complessiva di cofinanziamento regionale – pari a 1,68 milioni nel biennio 2025-26 (di cui 1,66 nel 2025) - assieme ai finanziamenti statali e comunitari già allocati a bilancio.*

Con riferimento anche alla programmazione 2021-2027, la tabella seguente evidenzia gli stanziamenti previsti a bilancio, in ogni esercizio del triennio, per cofinanziare i fondi comunitari.

Fondo	2025	2026	2027
FESR	0,06	0,02	-
FEASR	1,61	-	-
Totale programmazione 2014-2020	1,67	0,02	-
FESR	5,70	1,08	1,08
FESR – FSC*	45,82	42,23	16,24
* Il cofinanziamento regionale del FESR per gli esercizi 2025 e 2026 è garantito mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.			
FSE +	36,27	27,57	27,57
FEASR	34,75	34,75	34,75
FEAMPA	1,80	1,80	1,80
Totale programmazione 2021-2027	126,74	109,83	83,84
TOTALE COMPLESSIVO	126,01	107,45	81,44

Nel Bilancio di previsione 2025-2027 trovano inoltre allocazione le risorse erogate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pari a complessivi 111,44 milioni nel triennio, così suddivisi:

- 11,03 milioni sono indirizzati alla Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella P.A.;
- 11,12 milioni sono destinati ad interventi nel campo dell'Energia e rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità sostenibile;
- 7,55 milioni sono indirizzati alle Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo settore;
- 9,30 milioni sono finalizzati all'Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del servizio sanitario;
- 15,41 milioni sono indirizzati alle Politiche per il lavoro;
- 29,99 mln sono finalizzati alle Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'Assistenza sanitaria territoriale;
- 9,96 milioni a favore di Turismo e Cultura 4.0;
- 9,38 milioni ad interventi nel campo della Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica;
- 7,60 milioni per Agricoltura sostenibile ed economia circolare.

Infine, con riferimento alle risorse derivanti dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC), sono stati complessivamente stanziati 44,96 milioni (25,57 nel 2025 e 19,39 nel 2026); si segnalano:

- 34,90 milioni sono stati indirizzati alla Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
- 650 mila euro per favorire l'Intermodalità e la Logistica integrata;
- 3,61 milioni per Investimenti sulla rete ferroviaria;
- 5,8 mln di euro a favore di Turismo e Cultura 4.0.

Come precisato poc'anzi, vengono ora evidenziate le principali modifiche apportate nel corso della seduta n. 160 dalla Prima Commissione, in esito all'approvazione di alcuni emendamenti ai testi iniziali progetti di legge n. 301,

300 e (appunto) 302, depositati ed illustrati dalla Giunta regionale nel corso della seduta precedente.

- l'emendamento n. 1 aumenta di 5 milioni l'iniziale autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, prevista dall'articolo 4 del pdl 302, alla luce dell'aumento da 25 a 30 milioni nell'esercizio 2025 delle spese finalizzate agli interventi di potenziamento ed efficientamento lungo la rete viaria regionale gestita da Veneto Strade S.p.A. Vengono inoltre necessariamente aggiornati gli oneri di ammortamento.
- l'emendamento n. 2 introduce nel testo iniziale del pdl 302 un articolo - correlato al nuovo articolo 16 del pdl 300 - che autorizza l'indebitamento della Regione per 18 milioni di euro, di cui 6 milioni in ogni esercizio del triennio 2025-27, per concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto ovvero alla realizzazione di nuovi impianti in sostituzione o affiancamento a quelli esistenti.
- l'emendamento n. 3 integra nel bilancio di previsione 2025-27 le variazioni intervenute successivamente all'approvazione della richiamata delibera legislativa n. 21 del 13/8/2024, conseguenti all'istituzione, nel corrente anno di gestione 2024, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), ovvero quel saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di spese già impegnate o di spese per le quali sia stata quantomeno indetta procedura di affidamento, in ogni caso esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata correlata. Tramite il FPV si garantisce la copertura di spese imputate ad esercizi futuri, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, e si evidenzia il differimento intercorrente tra l'acquisizione delle risorse finanziarie ed il loro effettivo impiego. L'istituzione del FPV in corso d'anno comporta una modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa, di entrata e di spesa, negli esercizi futuri che devono quindi essere recepiti anche nel documento di previsione 2025-27.
- l'emendamento n. 4 recepisce nel bilancio di previsione 2025-2027 le variazioni su poste vincolate a finanziamento statale e comunitario, sul fondo di rotazione nazionale e sui relativi cofinanziamenti regionali, intervenute successivamente all'approvazione della richiamata delibera legislativa n. 21 del 13/8/2024, che comportano una integrazione/rimodulazione degli stanziamenti di competenza e di cassa negli esercizi 2025-27.
- l'emendamento n. 5, infine, recepisce nel bilancio di previsione 2025-2027 le variazioni apportate dai richiamati emendamenti al pdl 301 ("Legge di stabilità regionale 2025") e al pdl 300 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2025"), provvedendo altresì a rivedere finanziariamente – nella maggior parte dei casi aumentandola – la dotazione di ulteriori leggi di spesa; tra le dotazioni incrementate si segnalano le seguenti:
  - l.r. 8/1998 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario", articolo 30: +1.052.000 euro nel 2025 sulla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio";

- l.r. 44/1987 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”, articolo 3 (Opere di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto): +700.000 euro in c/capitale nel 2025 sulla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”;
- l.r. 30/1988 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi” (recentemente novellata dalla l.r. 21/2024): complessivi +300.000 nel 2025 (di cui 150.000 correnti sulla Missione 7 “Turismo”, 50.000 correnti e 150.000 in c/capitale sulla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”);
- l.r. 12/2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, articolo 31: +390.000 euro sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”;
- l.r. 13/2022 “Disciplina delle attività di protezione civile”, articoli 3, 7, 23, 24: +199.000 euro in ogni esercizio del triennio 2025-27 sulla Missione 11 “Soccorso civile”;
- l.r. 15/2016 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria”: +500.000 euro in ogni esercizio del triennio 2025-27 sulla Missione 13 “Tutela della salute”;
- l.r. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”: +137.000 euro nel 2025 e + 150.000 euro nel 2026 sulla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”;
- l.r. 39/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, articolo 20 (Fondi speciali): +1.050.000 correnti e + 100.000 in c/capitale in ogni esercizio del triennio 2025-27 sulla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

*Inoltre, e non certo secondariamente, tale emendamento provvede ad accantonare le risorse da trasferire allo Stato per assicurare il contributo regionale alla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 1, c. 850-851, della legge 30/12/2020, n. 178 nonché del D.P.C.M. 04/10/2023 e del disegno di legge relativo al bilancio statale 2025: si tratta di 22,3 milioni di euro nell’esercizio 2025 e di 66,7 milioni sia nell’esercizio 2026 che nell’esercizio 2027.*

*Nel ricordare che quest’Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta sessione di bilancio per il triennio 2025-2027, ha concluso il 20 novembre 2024 i suoi lavori in merito al Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-2027 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l’esame di Stabilità (pdl 301), Collegato (pdl 300) e Bilancio (pdl 302) nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e del proficuo contributo offerto dagli stakeholders sia nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni consiliari, sia tramite memorie ed osservazioni trasmesse al Consiglio.*

*Tali audizioni sono state effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge, oltre che sulla Nota di aggiornamento del DEF 2025-2027, in data 30 ottobre nel corso di una seduta, in parte congiunta, con la Sesta Commissione; ne sono seguite di ulteriori, svolte dalla Quinta Commissione il 31*

*ottobre e, nuovamente, dalla Prima Commissione, il 26 novembre, accogliendo una specifica richiesta dei rappresentanti sindacali di Arpav.*

*In data 18 novembre 2024 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso – conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017 – parere favorevole all’unanimità sui tre progetti di legge, segnalando alcune questioni che necessitano approfondimenti.*

*Tra il 6 ed il 14 novembre le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri alla Prima sui provvedimenti, per gli aspetti di competenza.*

*In data 27 novembre il Collegio dei revisori dei conti è stato audito in Prima Commissione ed ha esposto le motivazioni del parere favorevole espresso in merito al pdl 302.*

*Nella medesima seduta, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, licenziandoli a maggioranza previa approvazione di sedici emendamenti - di cui uno relativo al pdl 301, dieci relativi al pdl 300 e cinque relativi al pdl 302 - depositati dalla Giunta regionale in data 26 novembre e di cui si è dato conto precedentemente.*

*Per il progetto di legge n. 301 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneto Autonomia (Piccinini), Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).*

*Per il progetto di legge n. 300 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneto Autonomia (Piccinini), Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).*

*Per il progetto di legge n. 302 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneto Autonomia (Piccinini), Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).*



## **COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025**

### **Art. 1 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".**

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, è inserito il seguente:

*"Art. 2 bis - Concorso della Regione del Veneto al finanziamento delle spese connesse alla legacy delle opere olimpiche.*

*1. La Regione del Veneto concorre al finanziamento delle spese per la gestione delle opere sportive site nel Comune di Cortina d'Ampezzo connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026."*

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo Libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo Libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

### **Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale.**

1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere e rafforzare il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e in conformità alla normativa statale in materia di politica estera, valorizza la conoscenza del proprio territorio e delle eccellenze regionali in ambito internazionale.

2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale in particolare:

a) promuove la conoscenza delle iniziative regionali strategiche di maggiore impatto e dei principali eventi programmati in Veneto;

b) organizza attività all'estero, anche mediante la partecipazione ad eventi, esposizioni internazionali ed universali, per facilitare la presenza della Regione del Veneto ad iniziative di rilievo internazionale, quale occasione per far conoscere il Veneto in altri Paesi;

c) pianifica la partecipazione in Italia e all'estero, ad attività, incontri, eventi ed iniziative, anche in collaborazione con attori internazionali, che possano generare nuove opportunità per le diverse realtà del Veneto.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

### **Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci.**

**Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale” e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità per la concessione di contributi a favore dei Comuni di Melara, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Calto e Salara, costituenti l’area del Polesine superiore, per lo sviluppo economico, sociale, turistico e culturale dei rispettivi territori.

2. Le finalità previste dal comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati al comma 1, in forma singola o associata, e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale dell’area, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico, sociale, turistico e culturale.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci del Polesine superiore che esercita compiti di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell’area dei Comuni interessati ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.

4. Al fine di assicurare l’ottimale implementazione delle iniziative afferenti al territorio di riferimento e la realizzazione di economie di scala, gli interventi previsti dal presente articolo sono oggetto di una programmazione triennale e di un cronoprogramma finanziario annuale attinente a ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle analoghe disposizioni regionali istitutive delle Conferenze dei Sindaci, salvo quanto previsto dall’articolo 6 bis, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 e dall’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta”.

6. Alla fine del comma 1, dell’articolo 7, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6, sono aggiunte le parole: “sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere”.

7. Al comma 1, dell’articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2017, n. 13, dopo le parole: “La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere,”.

8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2025 ed in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

**Art. 4 - Organizzazione dell'evento "L'Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome" per l'anno 2025.**

1. Al fine di valorizzare il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel sostegno e nella promozione delle rispettive eccellenze quale elemento fondamentale di attrattività dei territori, la Giunta regionale è autorizzata a organizzare, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'evento denominato "L'Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province Autonome" per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l'esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

**Art. 5 - Abrogazioni all'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e disposizioni transitorie.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 continuano a trovare applicazione limitatamente ai versamenti dovuti fino al 31 dicembre 2024.

**Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112" e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e disposizioni transitorie.**

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: "*difesa del suolo,*" sono soppresse;
- b) nell'Allegato A la parte relativa alla materia "*Difesa del suolo*" è soppressa.

2. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 dell'articolo 83 dopo le parole: "La Giunta regionale" sono inserite le seguenti: " ; sentite le province e la città metropolitana di Venezia, ";
- b) al comma 1 dell'articolo 84 dopo le parole: "territori montani," sono inserite le seguenti: "sentite le province e la città metropolitana di Venezia, ";
- c) le lettere f bis) e f ter) del comma 2 dell'articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, sono sostituite dalle seguenti:

*"f bis) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde del lago di Garda;*

*f ter) alle concessioni di sponde e di spiagge, di superficie e di pertinenze del lago di Garda nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti. ";*

d) le lettere f quater), f quinquies) ed f sexies) del comma 2 dell'articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, sono abrogate;

e) dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:

*“Art. 84 bis - Funzioni delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della città metropolitana di Venezia.*

*1. Sono conferite alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia le funzioni relative:*

*a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria di competenza;*

*b) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”;*

*c) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b);*

*d) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;*

*e) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti.”.*

f) alla lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 87 le parole: “lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 85” sono sostituite dalle seguenti: “lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 84 bis) e lettere i) ed l) del comma 1 dell'articolo 85”.

3. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è abrogato.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il regime transitorio per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente articolo, individuando la data a decorrere dalla quale le province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la città metropolitana di Venezia esercitano le nuove competenze. Ai procedimenti in corso a tale data continua a trovare applicazione la normativa previgente.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

#### **Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.**

1. La Giunta regionale concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto viario del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società Veneto Strade S.p.A., di complessivi euro 105.000.000,00 per la progettazione e realizzazione dei seguenti interventi:

a) adeguamento della S.R. 308 "Nuova Strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19;

b) realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR43 var e la zona di Jesolo lido est – opere di II e III stralcio e viabilità connessa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 55.000.000,00 per l'esercizio 2025 ed euro 50.000.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

#### **Art. 8 - Funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi.**

1 La Giunta regionale, considerata l'importanza dei compiti assegnati all'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi istituito dall'articolo 55 della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", tra cui anche la predisposizione e l'aggiornamento del prezzario regionale, concorre alle spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi al fine di assicurarne lo svolgimento di attività che dovessero richiedere competenze esterne all'Amministrazione.

2 Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica ed Assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

#### **Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.**

1. Al fine di sostenere una programmazione di attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale, proprie di un teatro nazionale ai sensi delle normative vigenti, nonché di promuovere una filiera culturale veneta, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, riconosciuto quale teatro nazionale con decreto dirigenziale del Ministero della Cultura n. 230 del 3 giugno 2022, un ulteriore contributo straordinario di euro 2.000.000,00 complessivi a valere sugli esercizi 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

#### **Art. 10 - Sostegno per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.**

1. Per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 e dare seguito alle richieste di cui al punto VI – G3 del Future Host Questionnaire, la Regione rilascia apposita garanzia nelle forme di apposito accantonamento in Bilancio. A tal fine è autorizzato alla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027 l'accantonamento di euro 1.650.000,00 annui a decorrere dal 2025 e fino al 2028.

2. Per garantire lo svolgimento della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 è riconosciuto a favore del Comitato Organizzatore un contributo

per la copertura delle spese di gestione nella misura massima di 7,5 milioni di euro, di cui euro 500.000,00 per l'esercizio 2025, euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2026, euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2027 e fino ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2028, a valere sulle risorse della Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio 2025/2027.

3. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la determinazione dell'importo del contributo di cui al comma 2 e la sua concessione.

#### **Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del soggetto referente per il patrimonio della Città di Vicenza e ville del Palladio nel Veneto.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione di un soggetto giuridico, ai sensi dell'art. 14 del Codice civile, quale referente per il Sito del patrimonio mondiale Unesco "Città di Vicenza e ville del Palladio nel Veneto", per contribuire alla salvaguardia e valorizzazione del bene e per il perseguimento delle altre finalità che saranno previste nello Statuto.

2. La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica, e che lo statuto consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio fondatore e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al patrimonio e contribuire alla gestione delle attività del soggetto.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027. "

#### **Art. 12 - Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Duomo e dell'Auditorium di Castelfranco Veneto (TV).**

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere alla realizzazione del Museo del Duomo di Castelfranco Veneto e dell'annesso Auditorium, attraverso la ristrutturazione del complesso dell'ex cinema Pio X, è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario al Comune di Castelfranco Veneto (TV).

2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con i soggetti interessati un accordo che disciplina i rapporti e le modalità di realizzazione e gestione dell'intervento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

### **Art. 13 - Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.**

1. Al fine di contrastare le avversità emergenti nel settore primario e della pesca derivanti da fattori biotici, climatici e meteorologici, da pratiche agricole, dalla globalizzazione nonché da ogni altro intervento sull'uso del territorio, è costituito presso l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura un tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto, composto dal Direttore di Area competente in materia di Agricoltura o suo delegato, dal Direttore dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Ferme restando le competenze delle strutture regionali competenti per materia, il tavolo tecnico fornisce supporto tecnico-scientifico al fine di individuare le migliori strategie da porre in essere per far fronte ai danni derivanti dalla diffusione di malattie emergenti e riemergenti di cui al comma 1.

3. Le risultanze del tavolo tecnico sono sottoposte all'esame del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura –"Tavolo verde" di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, quale contributo istruttorio al fine delle valutazioni sulle possibili azioni da intraprendere per la definizione delle strategie programmatiche regionali alla cui attuazione, ferme restando le competenze delle strutture regionali competenti per materia, può concorrere l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

4. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle proposte del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, approva le disposizioni attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

### **Art. 14 - Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario.**

1. Al fine di concorrere allo sviluppo di strategie terapeutiche in ambito sanitario ed al miglioramento della qualità dei percorsi diagnostici, anche in riferimento a terapie che richiedono l'utilizzo di conoscenze e tecnologie avanzate e l'apporto di competenze multidisciplinari di carattere trasversale, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere iniziative, programmi di ricerca e progetti di elevata innovazione scientifica e di sviluppo di piattaforme tecnologiche all'avanguardia mediante la concessione di contributi da destinare a soggetti pubblici e privati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le categorie di beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

**Art. 15 - Interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria.**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica presenti nel territorio regionale allo scopo di potenziarne i processi produttivi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati ad aumentare la capacità produttiva delle linee di macellazione e lavorazione delle carni di ungulati domestici e selvatici garantendo il rispetto dei requisiti d'igiene e delle norme in materia di biosicurezza, a supporto delle Piccole Produzioni Locali (PPL) per la fase di macellazione e sezionamento e per agevolare l'immissione sul mercato delle carni di selvaggina abbattuta nell'ambito dei piani di controllo e/o eradicazione per la prevenzione e il controllo delle emergenze epidemiche.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

**Art. 16 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.**

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto, ovvero alla realizzazione di nuovi impianti, è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario ai comuni interessati da tali interventi sulla base della ricognizione ed individuazione degli impianti prioritari effettuata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport - Ufficio Sport e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), un accordo che disciplini i rapporti, i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.



**Art. 17 - Inserimento dell'articolo 85 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Dopo l'articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente:

*"Art. 85 bis. – Funzioni attribuite ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda in materia di demanio lacuale esercitate in forma associata e disposizioni per la determinazione dei canoni lacuali.*

*1. La Regione del Veneto, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni attribuite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi per la gestione in forma associata delle competenze attribuite ai Comuni in materia di demanio lacuale.*

*2. Le funzioni già attribuite dalla Regione ai Comuni rivieraschi del lago di Garda ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" e dell'articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in materia di demanio lacuale, possono essere svolte in forma associata.*

*3. I Comuni che si accordano per l'esercizio associato delle funzioni ai sensi del comma 2 adottano, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di interventi di sistemazione di rive, sponde, banchine, pontili, piazzali ed interventi funzionali alla navigazione su beni del demanio lacuale, da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale.*

*4. Il programma degli interventi di cui al comma 3 è attuato dai Comuni in forma associata mediante progetti di lavori approvati dai medesimi Comuni, previa acquisizione del parere della Commissione tecnica regionale decentrata di cui all'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".*

*5. Per i Comuni che si accordano ai sensi del comma 2, oltre alle forme di incentivazione connesse all'esercizio delle funzioni in forma associata previste dalla normativa vigente, i canoni delle concessioni del demanio lacuale restano introitati per intero e destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 ed all'esercizio dell'attività di gestione, manutenzione e vigilanza.*

*6. La Giunta regionale definisce, tenuto anche conto della normativa nazionale, con proprio provvedimento, il canone dovuto per le concessioni rilasciate sui beni del demanio lacuale del lago di Garda dai Comuni in forma singola o associata e relative modalità di calcolo ed applicazione per i diversi usi.*

*7. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le modalità per il coordinamento informativo dell'attività di rilascio ed aggiornamento delle concessioni rilasciate dai Comuni in forma singola o associata.*

*8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 i Comuni in forma associata possono avvalersi di Enti o Società controllati dalla Regione Veneto.*

*9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 6, si applicano le tariffe previgenti."*

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con un apposito accantonamento allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

**Art. 18 - Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano.**

1. Al fine di assicurare continuità alle indennità delle aziende agricole di montagna nel passaggio tra la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e la programmazione 2023-2027, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare per la campagna 2025 uno specifico aiuto complementare, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuto di stato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

**Art. 19 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".....	16
Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale. ....	16
Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".....	16
Art. 4 - Organizzazione dell'evento "L'Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome" per l'anno 2025. ....	18
Art. 5 - Abrogazioni all'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e disposizioni transitorie.....	18
Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112" e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e disposizioni transitorie.....	18
Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.....	19
Art. 8 - Funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi. ....	20
Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. ....	20
Art. 10 - Sostegno per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.....	20
Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del soggetto referente per il patrimonio della Città di Vicenza e ville del Palladio nel Veneto. ....	21
Art. 12 - Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Duomo e dell'Auditorium di Castelfranco Veneto (TV).....	21
Art. 13 - Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.....	22
Art. 14 - Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario.....	22
Art. 15 - Interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria. ....	23
Art. 16 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.....	23

Art. 17 - Inserimento dell'articolo 85 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	24
Art. 18 - Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano. .	25
Art. 19 - Entrata in vigore. ....	25